



# COMUNE DI AGIRA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 76 del 08.05.2017

### OGGETTO

Appello a Sentenza n. 215/2017 del Tribunale di Enna.  
Incarico legale ad agire in giudizio presso la Corte di Appello di Caltanissetta ed assegnazione somme.

L'anno duemiladiciassette il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del Comune, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

	Cognome	Nome	Funzione	Presente	Assente
1	Greco	Maria G.	Sindaco		X
2	Cavallaro	Nicola	Assessore Vice Sindaco	X	
3	Ollà	Attilio	Assessore	X	
4	Palermo	Francesco	Assessore		X
5	Giardina	Mario G.	Assessore	X	

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott. ~~ssa Cinzia Chirieleison~~ MINDO MONICO ROBERTO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere i responsabili dei servizi interessati:

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dai pareri di rito resi in senso favorevole;

Ritenuta meritevole di accoglimento per essere conforme alla propria volontà;

Con voto favorevole unanime, espresso nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Approvare, facendola propria, l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:  
**“Appello a Sentenza n. 215/2017 del Tribunale di Enna. Incarico legale ad agire in giudizio presso la Corte di Appello di Caltanissetta ed assegnazione somme”.**
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di predisporre gli atti consequenziali.



**Comune di Agira**  
(Provincia Regionale di Enna)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Proponente  
SINDACO

Servizio interessato

IV SETTORE

Responsabile di procedimento \_\_\_\_\_

Data 8-5-2017

OGGETTO: Appello a Sentenza n. 215/2017 del Tribunale di Enna.  
Incarico legale ad agire in giudizio presso la Corte di Appello di Caltanissetta ed assegnazione somme.

Cap 1280  competenza  residui  
Intervento MSS. 01 - PRCA. 11 - FIT. 1  
MACR. 03  
Il sottoscritto Ragioniere Capo

Somma Stanziata	L. <u>70.000,00</u>
Variazioni in aumento..(-)	L.
Variazioni in diminuzione	L.
Somme già Impegnate....(-)	L. <u>46.858,09</u>
Somma disponibile	L. <u>23.141,91</u>

**ATTESTA**

Che la situazione contabile del succitato capitolo è la seguente:

Data 8-5-17

IMP. 67202  
Il Ragioniere Capo

[Signature]

Ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, (come recepito con l'art.1 comma 1 lettera f) della l.r. 11.12.1991, n.48, che testualmente recita:  
1."Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
2).Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere e' espresso dal segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.  
3.I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4.I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1. unitamente al funzionario preposto.Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DATA 8-5-2017

[Signature]

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura della spesa si esprime parere: Favorevoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DATA 08.05.2017

[Signature]

Premesso che:

- Con Sentenza n. 215/2017 del 19.04.2017 il Tribunale Civile di Enna ha accolto l'opposizione proposta dal Comune di Agira al decreto ingiuntivo n. 93//2009 con cui è stato ingiunto alla Società Enna Euno S.p.A. (in liquidazione), in solido con il Comune di Agira di pagare al Credito Siciliano S.p.A. la somma di € 173.319,58 oltre interessi dal 20.06.2006 ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 3.670,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
  - Il Tribunale ha stabilito il difetto di una valida cessione di credito in favore del Credito Siciliano S.p.A. accogliendo le opposizioni proposte da parte dei Comuni interessati, tra cui il Comune di Agira, revocando il decreto Ingiuntivo n. 93/2009 emesso dal Tribunale di Enna il 12.03.2009 limitatamente alle statuizioni adottate nei confronti del Comune di Agira opponente;
  - Il Tribunale, però, ha ommesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Agira negli anni dal 2004 al 2008 per un importo complessivo di € 1.166.571,44;
  - La domanda riconvenzionale ha ad oggetto le somme anticipate dal Comune di Agira in favore di Enna Euno, e precisamente:
    - € 601.861,43 ANNO 2004
    - € 336.605,74 anni 2005 – 2006 – 2007
    - € 368.104,27 ANNO 2008Solo per l'anno 2005 va detratta la somma di € 140.000,00 che il Comune di Agira ha deliberato di stanziare a carico del proprio bilancio per concorrere alla spesa, giusta delibera consiliare n. 43 del 18.10.2005.

Ha ad oggetto, altresì, le seguenti somme:

    - € 34.192,70 per disagio ambientale Anno 2006;
    - € 199.164,25 e € 368.140,27 anticipate rispettivamente per gli anni 2007 e 2008;
    - € 31.549,74 anticipata per il pagamento degli emolumenti degli operatori nel mese di Gennaio 2009.
- Il Comune di Agira, pertanto, come ha precisato con la memoria ex art. 183/VI n. 1 c.p.c., nel periodo dal 2004 al 2008, ha anticipato somme per il complessivo importo di € 1.306.571,44, da cui occorre detrarre l'importo di € 140.000,00 stanziato per il 2005 (delibera di C.C. n. 43/2005), e dunque vanta il credito complessivo di € 1.166.571,44 nei confronti della Società Enna Euno S.p.A., che deve essere condannata a pagare in favore dell'Amministrazione attrice in via riconvenzionale, con interessi legali dalle date delle richieste di pagamento.
- Enna Euno S.p.A. non ha contestato il credito vantato dal Comune di Agira, né la relativa quantificazione, provata attraverso la copiosa documentazione prodotta con la memoria ex art. 183/VI n. 2 c.p.c. non contestata dalla società debitrice.
- Enna Euno S.p.A. non ha contestato il credito vantato dal comune di Agira, né la documentazione prodotta a fondamento della domanda riconvenzionale.
- Sotto questo profilo la sentenza potrà essere appellata per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 122 c.p.c.;
- Il termine per proporre appello scadrà il 19.05.2017 essendo stata notificata la Sentenza in data 19.04.2017 all'indirizzo PEC dell'Avv. Giuseppe Mingiardi difensore in primo grado;

Rilevato di dover proporre appello per la difesa delle ragioni dell'Ente, nominando all'uopo un difensore;

Ritenuto di dover conferire apposito incarico legale;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**Rilevato**, in particolare, che il nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 all'art. 17 inserisce nel novero dei contratti esclusi in tutto o in parte dalla sua applicazione le attività di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato negli arbitrati o nelle conciliazioni e nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;

**Atteso** che, prima della riforma, in ambito nazionale l'affidamento di attività di gestione del contenzioso urgente era stato configurato come una particolare forma di incarico dal Consiglio di Stato, che (sentenza n. 2370/2012) ne aveva stabilito una procedura di affidamento semplificata. Da questa attività veniva distinta quella di gestione complessiva e programmata del contenzioso nell'ambito dei servizi legali, anche allora compresi tra i servizi esclusi in base alla loro catalogazione nell'allegato II B e, per questo, assoggettati all'affidamento nel rispetto dei principi comunitari (in base all'articolo 27 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo una limitata facilitazione nella fase di pubblicità preventiva;

**Precisato** che la nuova summenzionata disposizione propone una formulazione molto più specifica delle prestazioni riportate fra i servizi esclusi, identificandola chiaramente come attività di gestione del contenzioso, indipendentemente dalla contestualizzazione (urgenza o gestione programmata) entro la quale si è generato, portando quindi al superamento della differenziazione presente nel previgente quadro normativo. Peraltro, gli altri servizi legali riferibili alle prestazioni di un avvocato e non connessi al contenzioso sono inclusi nell'allegato IX, per il quale il nuovo Codice prevede l'affidamento con l'applicazione integrale delle regole del D.Lgs. n. 50/2016, salvo una limitata facilitazione nella fase di pubblicità preventiva;

**Ritenuto** che l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, quindi, va effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4 del nuovo Codice, che vale per tutti i contratti esclusi. Le Amministrazioni sono pertanto tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

**Rilevato** che le modalità di affidamento devono essere ricondotte a procedure selettive adeguabili all'eventuale urgenza della costituzione in giudizio e possono essere sviluppate con criteri valutativi volti a sollecitare la dimostrazione della capacità di gestione del contenzioso specifico da parte del professionista;

**Visto** che, in merito alla causa di cui trattasi, vi è assoluta urgenza di nominare un legale, stante l'imminente scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione;

**Considerato** che, comunque, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario succitati, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di cui all'Avv. ALVIGLIANO DOMENICO del foro di CAPODOLCE :

Visto, in particolare, che il rispetto del principio di economicità viene garantito dai parametri minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014;

Rilevato che, il predetto legale con preventivo acquisito al prot. n. 7400 del 28.04.2017 rispetta i minimi tariffari summenzionati di € 13.560,00 con abbattimento consistente nella rinuncia agli incrementi previsti dall'art. 6 del D.M. n. 55/2014;

**Dato atto** che, con l'affidamento dell'incarico legale in argomento, vengono rispettati i principi dell'ordinamento comunitario di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, incluso il principio di rotazione;

**Dato atto**, altresì, che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purchè adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**Dato atto**, inoltre, che allo stato attuale non è previsto nell'Ente elenco ufficiale dei legali di fiducia;

**Atteso** che, sulla base dei valori minimi tariffari indicati nel D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della controversia, si ritiene opportuno demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti consequenziali;


**Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia,

## PROPONE

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
- 2) Di dare atto che occorre nominare un legale per proporre appello avverso la Sentenza n. 215/2017 del Tribunale di Enna emessa nella causa civile iscritta al n. 612/2009 R.G.A.C.
- 3) Di autorizzare il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato.
- 4) Di nominare l'Avv. N. ROSARIO GIUSEPPE del foro di CAZIMMIA per un importo di € 13.560,00 con abbattimento consistente nella rinuncia agli incrementi previsti dall'art. 6 del D.M. n. 55/2014.
- 5) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti inerenti e consequenziali al presente deliberato, ivi incluso la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico.
- 6) Di imputare la somma complessiva di € 13.560,00 incluse spese generali, IVA, CPA e spese accessorie, IVA e CPA, sul bilancio esercizio 2017, come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
- 7) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

*[Signature]*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio  
Su conforme attestazione del Messo Notificatore,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.32, commi 1 e 5 della Legge 18 Giugno 2009, n.69 è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio on line di questo Comune il \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni  
consecutivi fino al \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Agira, \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno 08.05.2017

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- considerato che sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

AGIRA

08.05.2017

*[Signature]*